

Corte d'appello di Cagliari - Sezione I penale - Sentenza 1 febbraio 2017 n. 72

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta dai Signori

Dott. Antonio Orini Presidente

Dott. Alessandro Castello Consigliere

Dott.ssa Maria Angioni Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro

Me.Ma., nato (...)

Libero - contumace

Prescrizione: 23 novembre 2017.

APPELLANTE

Avverso la sentenza in data 6 maggio 2015 del Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, che lo condannava - con le attenuanti generiche - alla pena di otto mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

PERCHÉ DICHIARATO COLPEVOLE

Art. 385, comma 3, c.p., perché, essendo in stato di arresto nella propria abitazione sita in via (...) di Assemini (CA) nell'ambito del proc. pen. n. 11330/08 r.n.r. Lanusei, se ne allontanava, alle ore 1,40 del 19.8.09, senza legittimo motivo.

Sentita la relazione in pubblica udienza del Cons. dott. Al.Ca.; sentiti il P.G. ed il difensore nelle rispettive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza pronunciata il 6 maggio 2015, il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, giudicava Ma.ME. colpevole del delitto di cui all'art. 385, comma 3, c.p., come sopra riportato.

2. Sulla base degli atti del dibattimento, il primo giudice ricostruiva il fatto nei termini di seguito precisati.

2.1. In data 19 agosto 2009, intorno alle ore 1.30, i carabinieri di Assemini si recarono presso la via (...) in Assemini al fine di effettuare un controllo finalizzato a verificare la presenza del Me. nella stessa abitazione in quanto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

2.2. Il teste maresciallo Iv.Ra. riferì che, in quell'occasione, nonostante lui e i suoi colleghi avessero suonato più volte il citofono dell'abitazione dell'imputato nell'arco di dieci minuti (suono che si sentiva provenire anche dall'interno del palazzo), non ricevettero alcuna risposta.

2.3. L'imputato non fece pervenire alla stazione dei Carabinieri, né prima né dopo il suddetto accertamento, alcuna giustificazione del perché non avesse risposto al citofono quella notte.

3. Valutando tali fatti in termini di colpevolezza dell'imputato, il primo giudice osservava:

3.1. Alla luce di quanto emerso in dibattimento era rimasta provata la responsabilità penale del Me. in ordine al reato di evasione a lui ascritto in quanto egli, con la sua condotta, aveva integrato gli elementi oggettivo e soggettivo richiesti dalla norma incriminatrice.

3.2. Il Me., infatti, si era allontanato dalla propria abitazione, ove aveva l'obbligo di permanenza in quanto sottoposto agli arresti domiciliari, senza averne l'autorizzazione, integrando così la materialità del reato di evasione ex art. 385, comma 3, c.p.

3.3. La condotta posta in essere dall'imputato era integrativa anche dell'elemento soggettivo del reato, in quanto era emerso dalle deposizioni rese dai militari sentiti in dibattimento, che lo stesso Me. fosse pienamente consapevole del proprio stato di detenzione, dal momento che era stato già sottoposto a controlli in altre occasioni.

4. L'atto d'appello

Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore del ME., deducendo un unico motivo:

4.1. Illogicità, incompletezza e non corrispondenza alla realtà emersa nel corso del dibattimento della sentenza di primo grado.

Il giudice di primo grado era giunto a conclusioni manifestamente lacunose e contraddittorie, inidonee a supportare la decisione con adeguate argomentazioni di fatto e di diritto.

4.1.1 Dalle risultanze dell'istruttoria dibattimentale non era emerso alcun elemento dal quale si potesse desumere che il Me. si fosse allontanato dalla propria abitazione.

La circostanza che i carabinieri avessero ripetutamente suonato il citofono nell'arco di un breve lasso di tempo (10 minuti), non era di per sé sufficiente a provare la condotta di allontanamento dell'imputato, il quale, tenuto conto del fatto che il controllo era avvenuto in piena notte (alle ore 1.30 circa) e che abitava solo, ben poteva essere addormentato e non aver quindi sentito il suono del campanello.

4.1.2 Sarebbe certamente stata necessaria un'ulteriore attività di indagine da parte dei carabinieri volta ad accertare l'effettiva assenza del Me., quale ad esempio attendere in loco per un periodo di tempo maggiore.

4.1.3 Inoltre, il fatto che il Tribunale di Sorveglianza, in mancanza di presupposti certi e gravi, non avesse revocato all'imputato la misura alternativa alla detenzione e neanche adottato altro provvedimento, era sintomatico della fragilità e incompletezza della tesi accusatoria.

4.2. L'appellante ha quindi concluso, chiedendo:

a. In via principale e in totale riforma della sentenza impugnata, l'assoluzione del Me. dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste o con la formula che si riterrà di giustizia;

b. In via subordinata e in totale riforma della sentenza impugnata, l'assoluzione del Me. dal reato ascrittogli ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. per manifesta insufficienza e contraddittorietà della prova che il fatto sussista;

c. In via ulteriormente subordinata ed in parziale riforma della sentenza impugnata, la riduzione della pena inflitta al Me. al minimo edittale.

LA CORTE OSSERVA

5. L'appello è infondato.

5.1 Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale. (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015 - dep. 02/07/2015, Rapino, Rv. 263977; Sez. 6, 21/03/2012, n. 11679, Fe.).

Per quel che si dirà, la sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione di tali principi ritenendo la sussistenza oggettiva dell'allontanamento sulla scorta di un ragionamento probatorio immune da vizi.

5.2 In proposito deve essere ulteriormente precisato che, come di recente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, in tema di evasione, l'allontanamento dell'imputato dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione può essere legittimamente desunto dalla sua mancata risposta al suono del citofono, attivato dalla P.G. nel corso di un controllo notturno per un rilevante lasso temporale - venti minuti -, nonché con modalità insistenti e tali da richiamare l'attenzione. (Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016 - dep. 13/01/2016, Ma., Rv. 267726).

5.3 Nel caso di specie può dirsi dimostrata l'assenza da casa dell'imputato alle ore 1.30 del 19 agosto 2009.

a. Il m.llo Ra. aveva riferito che, unitamente all'altro collega di pattuglia, aveva citofonato due o tre volte nell'arco di dieci minuti.

Il campanello funzionava perfettamente, tanto che, pur abitando il Me. al primo o al secondo piano della palazzina di via (...), il suo suono si sentiva dalla strada.

b. Non vi è dubbio che le modalità dell'attivazione del citofono da parte dei carabinieri erano tali, ripetute nell'arco di dieci minuti e con una intensità di suono che si percepiva a significativa distanza, che apparivano assolutamente idonee a destare un individuo da un sonno non patologico.

c. Peraltro in precedenza - come ricordato dallo stesso teste - era già capitato che il Me. avesse risposto al citofono in ora notturna. Circostanza che avvalorava ulteriormente l'ipotesi accusatoria dell'assenza.

d. Inoltre non erano stati evidenziati dall'imputato particolari problemi di salute o simili che potessero impedire una corretta percezione del suono del campanello.

c. E pertanto assolutamente inverosimile ed indimostrata, nelle condizioni date, la tesi dell'appellante secondo la quale egli non aveva sentito il citofono perché dormiva.

f. Né, in contrario, può avere alcuna valenza la dedotta decisione del Tribunale di Sorveglianza di non revocare l'affidamento in prova al Me., trattandosi peraltro di valutazioni che non escludono la sussistenza del fatto, anzi logicamente lo presuppongono.

5.3 È infondata la richiesta subordinata di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, avanzata solo in sede di conclusioni.

Il fatto non può essere valutato come di particolare tenuità per la condotta tenuta in concreto dallo stesso Me., la quale deve essere ritenuta idonea ad offendere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice in misura certamente significativa.

L'imputato si è infatti allontanato dalla propria abitazione per un tempo indeterminato (l'imputato nulla ha prospettato in proposito, limitandosi a negare il fatto), in ora notturna, in un arco temporale in cui non è dato neppure sapere quali fossero stati i suoi effettivi spostamenti, sottraendosi per l'effetto alla vigilanza e controllo dell'autorità preposta.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE

Visti gli artt. 605 e 592 c.p.p. conferma la sentenza impugnata e condanna Ma.Me. alle spese di questo grado del giudizio.

Così deciso in Cagliari il 31 gennaio 2017.

Depositata in Cancelleria l'1 febbraio 2017.